



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,  
in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI

nella causa civile  
N.521 /2020 R.G.A.C.

TRA

M..... M.....  
elettivamente domiciliato in Roma,  
presso lo studio dell'Avv. CODINI FRANCESCO  
che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto  
introduttivo

E

PROFESSIONAL SECURITY SRL  
elettivamente domiciliato in Roma,  
presso lo studio dell'Avv.  
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto  
introduttivo

all'udienza del 23/02/2023 ha pronunciato la seguente  
SENTENZA CONTESTUALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 8.1.2020 M. M. esponeva che con lettera dell'1.11.2016 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della PROFESSIONAL SECURITY s.r.l., con qualifica di guardia particolare giurata, livello 6 del ccnl ; che lavorava per 40 ore settimanali ed era impiegato presso diversi committenti, tra i quali Eur s.p.a. e Roma Capitale; che aveva svolto le mansioni che specificamente indicava.



Tanto esposto, sosteneva di vantare un credito nei confronti della convenuta a titolo di differenze retributive, retribuzioni maturate e non corrisposte, t.f.r., ferie, permessi maturati e non goduti, 13ma e 14ma mensilità, indennità per lavoro straordinario notturno, festivo e piantonamento fisso, buoni pasto per complessivi € 8.131,30.

Concludeva chiedendo:

“1) accertare e dichiarare che tra il sig. M. M. e la Professional Security S.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro con natura subordinata dal 11 novembre 2016 sino alla fine del dicembre 2018, con qualifica di Guardia particolare giurata, Livello 6 CCNL per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata;

2) accertare e dichiarare che il Sig. M. M. vanta un diritto di credito nei confronti della Professional Security S.r.l. di complessivi € 8.131,30 (ottomilacentotrentuno/30), a titolo di retribuzioni maturate e non percepite, differenze retributive e T.F.R. maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13<sup>a</sup> e 14a mensilità, indennità per lavoro straordinario, notturno, festivo, ferie maturate e non godute e piantonamento fisso e buoni pasto, oppure da quantificarsi nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;

3) conseguentemente condannare la Professional Security S.r.l. a corrispondere in favore del Sig. M. M. e per le causali indicate al punto che precede, la complessiva somma di € 8.131,30 (ottomilacentotrentuno/30) o quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;

La parte convenuta non si costituiva e se ne dichiarava la contumacia.

L'istruttoria veniva espletata mediante l'audizione di testimoni e veniva disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della parte convenuta.

Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che la parte convenuta non si è costituita in giudizio.

La contumacia della parte, di per sé costituisce un fatto “ neutro ” nel senso che non assume alcuna rilevanza probatoria.



Diversamente, la mancata risposta all'interrogatorio formale consente, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., di ritenere come ammessi i fatti dedotti, valutato ogni altro elemento di prova.

Nella fattispecie in esame il legale rappresentante della convenuta non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale e tale circostanza consente di ritenere ammessi i fatti dedotti, considerato il tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria .

I conteggi in atti possono essere condivisi e, pertanto, la parte convenuta va condannata al pagamento della somma rivendicata oltre accessori come per legge.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Ogni altra istanza disattesa, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 8.131,30 oltre accessori come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500, da distrarsi.

IL GIUDICE  
Mariapia Magaldi

